

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Firenze, con decreto del 27 aprile 2023, omologava il concordato preventivo presentato da _____ in assenza di opposizioni.

2. Il reclamo ex art. 183 primo comma l. fall. presentato da _____ per conto di _____ (cessionaria di crediti vantati in origine da _____

_____, nella cui posizione era subentrata la cedente _____) è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Firenze, che ha rilevato che il decreto di omologa, emesso in assenza di opposizioni, non era suscettibile di impugnazione e che non poteva giungersi a una diversa conclusione per il fatto che il provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 180, comma 1, l. fall. non fosse stato notificato alla reclamante, la quale, in quanto creditrice meramente astenuta e non dissenziente, non aveva diritto a ricevere la notifica; ha aggiunto che _____ era venuta a conoscenza della possibilità di proporre opposizione in occasione dell'adunanza dei creditori, nonché della data di celebrazione dell'udienza di omologa a seguito della rituale pubblicazione, ai sensi dell'art. 17 l. fall., del decreto di fissazione dell'udienza fissata per il giudizio di omologazione ed ha pertanto escluso che vi fosse stata una violazione del principio del contraddittorio a danno della reclamante con conseguente necessità di disporre la rimessione degli atti al tribunale.

3. _____, a mezzo della mandataria _____, ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, depositato in data 8 agosto 2023, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso _____.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 180 I. fall.: la corte d'appello – sostiene la ricorrente - ha erroneamente ritenuto che il reclamo di _____ avverso il decreto di omologa del Tribunale di Firenze fosse inammissibile perché tale provvedimento, in assenza di voti contrari alla proposta concordataria, non sarebbe stato impugnabile.

Infatti, la mancata espressione del voto da parte di _____

rispetto al solo credito chirografario doveva intendersi come voto contrario, poiché con la riforma dell'art. 178, comma 4, I. fall. avvenuta per effetto del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015, il creditore che non esprime alcun voto formula un voto contrario.

Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal giudice del merito, il decreto di omologazione, non era stato emesso in assenza di opposizioni ed era soggetto a reclamo da parte dei creditori dissenzienti.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 180 I. fall. sotto un diverso profilo: _____, ove considerata creditore dissenziente, doveva ricevere, ai sensi dell'art. 180 I. fall., la notifica, a cura del debitore, del decreto di fissazione dell'udienza di omologazione, onde poter prendervi parte e formulare in quella sede la sua opposizione, non essendo possibile equiparare la conoscenza legale (per effetto della notificazione del decreto) all'astratta possibilità di conoscenza (per effetto della pubblicazione al registro imprese di un provvedimento giudiziale).

La mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza emesso dal tribunale avrebbe comportato una violazione del contraddittorio, determinando la nullità del procedimento ex art. 180 I. fall. e del decreto di omologazione.

5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, non sono fondati.



5.1 Il disposto dell'art. 180, comma 1, l. fall. (secondo cui "se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti") prevede che il decreto di fissazione dell'udienza camerale per la celebrazione del giudizio di omologazione sia notificato ai soli eventuali creditori "dissenzienti".

Non è possibile ritenere che una simile espressione, di per sé, ricomprenda tanto i creditori contrari alla proposta di concordato, quanto i creditori astenutisi dalla votazione.

Il contegno di questi ultimi, infatti, è ben diverso dall'espressione di suffragio dei primi, perché l'astensione non manifesta alcun giudizio, mentre il voto contrario esprime una valutazione discordante e di disapprovazione dalla proposta concordataria presentata.

5.2 L'odierna ricorrente sostiene che le modifiche normative introdotte dal d.l. 83/2015 abbiano chiaramente equiparato i voti inespressi ai voti contrari.

La tesi non può essere condivisa, perché il legislatore ha sì eliminato la norma secondo cui i voti inespressi dovevano intendersi come consenzienti (e più precisamente il disposto dell'art. 178, comma 4, l. fall., secondo cui "i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale"), ma non ha introdotto una norma uguale e contraria che



preveda un'equiparazione delle mancate manifestazioni di voto ai voti contrari.

Una conferma della diversità esistente fra creditori contrari e creditori astenutisi dal voto viene dal tenore dell'art. 178, comma 1, l. fall. (a mente del quale *"nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti"*), là dove prevede che chi non ha esercitato il voto venga indicato, all'interno del verbale dell'adunanza dei creditori, a parte, in posizione distinta da favorevoli e contrari, nel separato novero dei creditori che non hanno preso posizione rispetto alla proposta di concordato presentata.

5.3 L'odierna ricorrente, non essendo annoverabile fra i creditori dissenzienti, non doveva ricevere la notifica prevista dall'art. 180, comma 1, l. fall..

Ne discende che _____, pur potendo comunque proporre opposizione (perché la locuzione "qualunque interessato" prevista dal successivo capoverso è suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; cfr. Cass. 13284/2012), doveva fare conto sulla pubblicazione del provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 17 l. fall., come ha correttamente ritenuto la corte distrettuale.

5.4 Pertanto, in mancanza di qualsivoglia violazione procedurale tale da pregiudicare il contraddittorio nel giudizio di omologa, la corte fiorentina non poteva che constatare l'inammissibilità del reclamo, ai sensi dell'art. 180, comma 3, l. fall., in ragione della mancata proposizione di opposizioni.



5.5 All'infondatezza dei primi due mezzi di censura consegue l'inammissibilità, per difetto di interesse, degli ulteriori quattro mezzi, con i quali la ricorrente lamenta l'omesso esame dei motivi di impugnazione all'omologazione proposti, correttamente non presi in considerazione dalla corte distrettuale perché assorbiti dal rilievo dell'inammissibilità del reclamo.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 15.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 22 aprile 2024.

La Presidente

